

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1957

(122^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni per il potenziamento economico delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga » (2196) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 1955, 1960
FOCACCIA	1959
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1956, 1959, 1960
MASSINI	1958, 1959
VACCARO	1959

« Autorizzazione alla spesa di lire 1 miliardo e 950.000.000, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58 per la copertura totale dei danni accertati causati dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa, dell'8 aprile 1950 nel comune di Giarre (Catania), del 5 settembre 1950 nelle regioni delle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, del 16 gennaio 1951 nella provincia di Foggia, del 15

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Ammodernamento delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo Sinalunga e norme integrative dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 ».

maggio 1951 nella Val Padana, dell'8 agosto e 1° settembre 1951 nelle regioni degli Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 nella provincia di Forlì, a completamento delle disposizioni di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133 e 9 marzo 1955, n. 188, nonché dal terremoto 17-19 luglio 1957 nella zona di Spoleto » (2243) (*D'iniziativa dei senatori Tartufoi ed altri*) (Discussione e approvazione) (2):

PRESIDENTE Pag. 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955	
AMIGONI	1948, 1950, 1951, 1952, 1953
BUIZZA	1950, 1951, 1953
C'ANEVARI	1946, 1949, 1953
CAPPELLINI 1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952	
CROLLALANZA	1950, 1951, 1952, 1953
PORCELLINI	1947, 1949
RETAGNO, <i>relatore</i> 1944, 1947, 1948, 1951, 1952, 1953	
ROMANO	1953, 1954
SEDATI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955	
VACCARO	1948, 1952, 1954

(2) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato. « Autorizzazione alla spesa di lire 1.700.000.000, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58 per la copertura totale dei danni accertati causati dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa, dell'8 aprile 1950 nel comune di Giarre (Catania), del 5 settembre 1950 nelle regioni delle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, del 16 gennaio 1951 nella provincia di Foggia, del 15 maggio 1951 nella Val Padana, dell'8 agosto e 1° settembre 1951 nelle regioni degli Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 nella provincia di Forlì, a completamento delle disposizioni di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133, 10 marzo 1955, n. 101 e 19 marzo 1955, n. 188, nonché dal terremoto del 17-19 luglio 1957 nella zona di Spoleto ».

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Canevari, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollanza, Flechia, Focaccia, Grampa, Massini, Porcellini, Restagno, Romano Domenico, Sanmartino, Vaccaro e Voccoli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Sedati e per i trasporti Mannironi.

PORCELLINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri:
« Autorizzazione alla spesa di lire 1 miliardo e 950.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58 per la copertura totale dei danni accertati causati dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa, dell'8 aprile 1950 nel comune di Giarre (Catania), del 5 settembre 1950 nelle regioni delle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, del 16 gennaio 1951 nella provincia di Foggia, del 15 maggio 1951 nella Val Padana, dell'8 agosto e 1° settembre 1951 nelle regioni degli Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 nella provincia di Forlì, a completamento delle disposizioni di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, numero 503, 1° ottobre 1951, n. 1133 e 19 marzo 1955, n. 188, nonché dal terremoto 17-19 luglio 1957 nella zona di Spoleto » (2243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri: « Autorizzazione alla spesa di lire 1.950.000.000, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 1957-58 per la copertura totale dei danni accertati causati dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa, dell'8 aprile 1950 nel comune di Giarre (Catania), del 5 settembre 1950

nelle regioni delle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, del 16 gennaio 1951 nella provincia di Foggia, del 15 maggio 1951 nella Val Padana, dell'8 agosto e 1° settembre 1951 nelle regioni degli Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 nella provincia di Forlì, a completamento delle disposizioni di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133 e 19 marzo 1955, n. 188, nonché dal terremoto 17-19 luglio 1957 nella zona di Spoleto ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« Si ritiene che la legge sia troppo tardiva e non ispirata a quei concetti di rigidità che si impongono in un periodo in cui il bilancio dello Stato versa in gravissime difficoltà.

« Per questa ragione, ed anche per il più volte segnalato criterio d'interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione, sembra che si dovrebbe limitare la spesa a lire 330 milioni anche per gli esercizi futuri, non essendo nel disegno di legge indicata la maggiore disponibilità corrispondente alla maggiore spesa rispetto all'esercizio 1957-58. Per quanto concerne la copertura in questo ultimo esercizio, invece, non vi è nulla da osservare, risultando, dalla nota preliminare al bilancio del Ministero del tesoro, che la disponibilità sussiste ».

RESTAGNO, relatore. Il disegno di legge di iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri richiama la nostra attenzione sulla necessità di completare alcune opere la cui realizzazione si è resa improrogabile, in conseguenza dei numerosi terremoti che hanno funestato il Paese in questi ultimi anni. Come specificato nel titolo del disegno di legge in discussione, dei benefici che il provvedimento contempla verrebbero a godere molte regioni colpite dal cataclisma sismico.

I colleghi rammenteranno che all'epoca dei vari terremoti che si abbatterono sull'Italia furono approvate speciali leggi per andare incontro alle esigenze immediate delle popolazioni colpite. Tali provvedimenti si sono in seguito dimostrati del tutto insufficienti, essenzialmente per mancanza di mezzi adeguati. Pertanto molti dei Comuni colpiti si trovano oggi

in particolari condizioni di disagio, dato che ancora non si è potuto procedere alla ricostruzione.

In occasione della discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, venne, dal collega Tartufoi, prospettata al Governo la necessità di risolvere il problema di provvedere alle esigenze dei Comuni danneggiati dai terremoti.

Il senatore Tartufoi e gli altri firmatari del disegno di legge in discussione hanno voluto presentare tale provvedimento appunto per conferire valore concreto ai vari ordini del giorno già approvati dal Senato al riguardo, ed esprimenti l'augurio di un pronto intervento del Governo in favore dei Comuni danneggiati dai terremoti.

La spesa complessiva prevista dal disegno di legge in discussione è di lire 1.950.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 330 milioni per l'esercizio 1957-58, di lire 400 milioni per lo esercizio 1958-59, di lire 410 milioni in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61 e di lire 400 milioni nel 1961-62. Tali erogazioni avverranno secondo le modalità previste dalle leggi approvate nelle varie circostanze e cioè: la legge n. 516 del 17 maggio 1946; la legge n. 503 del 29 luglio 1949, la legge n. 1133 del 1° ottobre 1951 e la legge n. 188 del 19 marzo 1955.

Nel disegno di legge in discussione si affrontano molti problemi, si stabiliscono precise direttive.

Naturalmente è previsto che a beneficiare per primi delle provvidenze stabilite nel disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoi ed altri debbano essere i Comuni danneggiati dal terremoto del 1943, nell'intento di sovvenire alle varie esigenze a seconda della priorità del danno: si dà facoltà ad un solo condomino di inoltrare domanda per ottenere la concessione dei sussidi, agendo in nome e per conto degli altri proprietari; si prevede la ricostruzione dei fabbricati rurali danneggiati; si consente, in caso di accertata necessità, che la nuova costruzione avvenga in località diversa da quella in cui sorgeva l'edificio distrutto o danneggiato, purchè il nuovo edificio sia innalzato nell'ambito del territorio dello stesso Comune.

Questa, a grandi linee, la sostanza del disegno di legge in discussione.

Per la parte finanziaria i colleghi hanno già ascoltato il parere della Commissione finanze e tesoro. Sostanzialmente tale Commissione, pur sollevando alcune riserve e raccomandando alcune limitazioni nella spesa, ha espresso parere favorevole al provvedimento in esame. Concludo formulando l'augurio che la Commissione approvi il disegno di legge in discussione, in quanto conosciamo benissimo ciò che è avvenuto nelle molte città distrutte o danneggiate dai terremoti, ove, a distanza di tanti anni, ancora si deve procedere alla ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti. Se con l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoi ed altri riusciremo a sanare la dolorosa situazione in cui si trovano tante zone del territorio nazionale, avremo portato a termine un'opera veramente buona.

Per queste considerazioni, chiedo che il disegno di legge in discussione venga approvato senza modificazioni.

CAPPELLINI. Anche io, come altri colleghi, ho ricevuto dal primo presentatore di questo provvedimento, senatore Tartufoi, impossibilitato a partecipare ai lavori della nostra Commissione, un telegramma col quale si auspicava la mia adesione al disegno di legge in esame.

Desidero ora ringraziare il senatore Tartufoi per l'invio di tale telegramma, volto a sollecitare l'approvazione del disegno di legge in discussione; affermo anche che, se fossi stato invitato a firmare il disegno di legge stesso, non solo avrei aderito, ma avrei pregato anche altri colleghi di fare altrettanto.

Ciò premesso, per quanto riguarda il presente disegno di legge, mi dichiaro favorevole alla sua approvazione, associandomi alle considerazioni esposte dal relatore. Ma non posso non ricordare che il provvedimento in esame si riferisce a terremoti avvenuti tra il 1943 e il 1957. Ora, ascoltato il parere della Commissione finanze e tesoro, non posso che giungere ad una conclusione: si è mancato di sensibilità politica, in quanto (proprio perchè il disegno di legge in discussione vuole andare incontro alle esigenze dei Comuni colpiti in epoca ormai lontana), si sarebbe dovuto intervenire molto, ma molto tempo fa.

Un'altra osservazione si deve fare, e riguarda lo stanziamento dei fondi. Essi non saranno certo sufficienti al fabbisogno; sarebbe quindi più opportuno aumentarli anzichè diminuirli.

CANEVARI. Ho l'impressione che si stia creando una certa confusione fra il potere legislativo ed il potere esecutivo. La situazione è la seguente: il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, di cui ci occupiamo oggi, è stato preceduto da diversi ordini del giorno, analoghi nella sostanza, perchè le calamità delle popolazioni colpite dai terremoti non possono che provocare una gara di solidarietà umana. Ma, indipendentemente dalla volontà del proponente, ed anche tenendo conto delle manchevolezze nelle quali il potere esecutivo è forse incorso, non posso fare a meno di affermare che il Ministero dei lavori pubblici è l'organo meno colpevole della mancata traduzione in atto dei provvedimenti invocati in favore dei terremoti. Infatti, per la notoria carenza di mezzi finanziari, agli impegni governativi per lungo tempo non è stato possibile dare pratica attuazione.

Quanto al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, si potrebbe dire che esso risulta peccare per eccesso. Dichiaro comunque di essere favorevole all'approvazione, senza modificazioni, del disegno di legge in discussione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In linea di massima il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri. In ordine all'affermazione, secondo la quale il Governo non avrebbe adottato provvedimenti in favore dei Comuni distrutti o danneggiati dai terremoti, debbo rilevare che nel periodo in cui fu presentato il disegno di legge in discussione, erano entrate in vigore alcune leggi che riguardavano appunto le provvidenze per i terremotati. Ora il senatore Tartufoli, con il disegno di legge di cui è proponente, ha inteso promuovere un ulteriore intervento del Governo a favore delle zone colpite dai terremoti.

Circa i rilievi riguardanti la non rispondenza della somma richiesta ai danni effettivi, e in ordine al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, il Governo precisa che, dagli accertamenti esperiti dal Ministero dei lavori pubblici, in base a dettagliate relazioni del Genio civile e dei Provveditorati per le opere pubbliche, risultano occorrere per riparare tutti i danni provocati dai terremoti, circa due miliardi e mezzo di lire. Il Ministero dei lavori pubblici ha fatto presente tale fabbisogno al Ministero del tesoro e questi ha risposto che per talune delle zone, considerate nel prospetto, si sarebbe provveduto con altri provvedimenti di legge. Tale, ad esempio, è il caso della Sicilia, in favore della quale è entrata in vigore la legge relativa ai colpiti dal terremoto nella provincia di Catania, e sono stati erogati, a cura della Regione siciliana, sussidi per circa 480.000.000 di lire.

Il Ministero del tesoro ha poi chiesto che dal disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri, venga stralciato l'articolo 3 nel quale si dice che « sono compresi nel beneficio di cui alle leggi richiamate anche i fabbricati rurali sia adibiti all'abitazione, sia adibiti al ricovero bestiame, attrezzi o macchinari, sia alla lavorazione dei prodotti della terra ». Infatti, in sede di discussione e di approvazione delle numerose leggi sui terremoti, che si riferiscono alle stesse zone alle quali vuole provvedere il disegno di legge in discussione (e con l'eccezione della zona di Forlì), non è stato possibile accertare danni di rilievo alle abitazioni rurali.

Il fabbisogno si ridurrebbe quindi ad una cifra relativamente modesta; perciò il Ministero del tesoro esprimerebbe parere favorevole allo stanziamento di 330 milioni per il primo anno, di 350 milioni di lire per i tre esercizi successivi, e di 320 milioni per l'esercizio 1961-1962: lo stanziamento complessivo sarebbe quindi di 1.700 milioni.

Il Governo esprime comunque parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.750 milioni per provvedere alla concessione dei sussidi statali di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133, e 19 marzo 1955, n. 188, nei Comuni che sono stati determinati con i decreti interministeriali emanati in applicazione delle leggi stesse e per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere *b*) e *c*), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti, verificatisi il 26 e 27 maggio 1956, nei Comuni della provincia di Forlì che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del Tesoro e dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona di Spoleto.

È, altresì, autorizzata la spesa di lire 200 milioni per la estensione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera *d*) del regio decreto luogotenenziale 17 maggio 1946, n. 516 alla riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati dai terremoti di cui alla legge 1° ottobre 1951 numero 1133, ove al loro ripristino non sia stato già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

L'erogazione verrà iniziata per le riparazioni dei danni del terremoto del 1943 e continuerà seguendo l'ordine del susseguirsi dei vari terremoti.

SEDAI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo desidera presentare un emendamento tendente ad aggiungere, nel quarto rigo del primo comma, dopo le parole « 1° ottobre 1951, n. 1133 », le altre « 10 marzo 1955, n. 101 ». Detta legge si riferisce alla Val Padana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

(È approvato).

SEDAI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei ora pregare l'onorevole

Commissione di accettare la proposta avanzata dal Ministero del tesoro — di cui ho fatto cenno in sede di discussione generale, — e secondo la quale lo stanziamento complessivo per il provvedimento in esame dovrebbe essere contenuto nella cifra globale di 1.700 milioni.

PRESIDENTE. Il Governo, pertanto, propone di sostituire, nel primo comma dell'articolo 1, la cifra: « 1.750 » con l'altra: « 1.700 ».

Per quanto riguarda il secondo comma il Governo ha in animo di presentare un emendamento soppressivo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente a sostituire, nel primo comma, la cifra « 1.750 » con l'altra: « 1.700 ».

(È approvato).

RESTAGNO, *relatore*. Ritengo che noi dovremmo mantenere il secondo comma perchè i fabbricati rurali sono stati sempre poco considerati, ai fini della ricostruzione.

Ora, se ci sono dei fabbricati rurali danneggiati o distrutti, non capisco perchè questi non debbano essere presi in considerazione, come invece lo sono quelli urbani. Mi sembra questo un sistema non improntato a spirito di equità, di logicità e di giustizia.

PORCELLINI. Ma le case sono dei contadini o dei proprietari?

CAPPELLINI. Concordo con i concetti espressi dal relatore, ed anzi vorrei rafforzare la sua tesi con alcune considerazioni. Il disegno di legge in discussione riguarda delle zone in cui prevale il sistema della mezzadria classica o quello della piccolissima proprietà.

Chi conosce quelle regioni e sa come vivono i piccoli proprietari delle regioni di montagna e i contadini in generale, non potrà non convenire sullo stato di assoluta inabitabilità delle case o sulla estrema miseria in cui essi sono costretti a vivere.

Pertanto, la casa distrutta o danneggiata dal terremoto, sia pur essa una casa colonica, e appartenga a un coltivatore diretto, o a un mezzadro o a un piccolo proprietario, va riparata o ricostruita, e noi dobbiamo operare affinché ciò avvenga.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 122^a SEDUTA (18 dicembre 1957)

Dichiaro pertanto che noi siamo favorevoli all'approvazione del comma così come risulta formulato nel testo a stampa.

AMIGONI. Se a questi fabbricati sono stati apportati dei danni non vi è alcun motivo perchè ad essi sia fatto un trattamento diverso da quello usato per i fabbricati urbani.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho detto che si deve sopprimere il secondo comma per non provvedere ai fabbricati rurali: dico che si deve modificare l'articolo 3 del provvedimento perchè, quando i terremoti causarono dei danni ai fabbricati rurali, il legislatore provvede con apposite disposizioni. Infatti, nella legge 17 maggio 1946, n. 516, e nella legge 10 marzo 1955, n. 101, esistono due articoli che estendono il beneficio della riparazione e della ricostruzione agli edifici rurali.

Nelle leggi 1^o ottobre 1951 e 19 marzo 1955 non furono invece incluse norme del genere perchè non risultava che fabbricati rurali avessero riportato danni.

Pertanto ritengo opportuno non estendere questo beneficio a zone già prese in considerazione da leggi precedenti.

VACCARO. Non riesco a capire come, in una zona terremotata, si possa distinguere tra case rurali e case civili e come si possa prendere in considerazione queste e non quelle: mi sembra una distinzione veramente strana. Insisto perchè anche le case rurali vengano prese in considerazione ai fini della concessione del contributo di cui al presente disegno di legge.

Piuttosto, trovo sconcertante (e questo del resto si verifica un po' in tutte le leggi) il continuo riferirsi a un numero enorme di disposizioni legislative, per cui un pover'uomo che vuol capire bene l'articolo in discussione deve andare a leggere numerose altre norme: ritengo che sarebbe opportuno rendere maggiormente comprensibile questo articolo, anche a una prima lettura.

RESTAGNO, *relatore*. Pregherei la Commissione di voler mantenere la formulazione dell'articolo in esame così come è stata predi-

sposta dai presentatori del disegno di legge, tenendo conto che la somma di 200 milioni, per una zona così vasta come quella considerata nel provvedimento che stiamo discutendo, è una somma molto modesta.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero precisare che non faccio una proposta formale per quanto riguarda la soppressione del secondo comma dell'articolo in esame e pertanto penso che si potrebbe anche mantenere il suddetto comma, in modo da poter provvedere, se si verificasse qualche situazione meritevole d'intervento.

Ma, io dico, vale la pena di precisare una ulteriore spesa di 200 milioni, che supera il limite fissato dal Tesoro, e per la quale non esiste copertura?

Con il parere contrario della Commissione finanze e tesoro noi fermiamo tutto. Se questa onorevole Commissione lo ritiene opportuno, si può eventualmente lasciar sussistere il secondo comma dell'articolo in discussione, senza peraltro indicare specificamente la cifra di 200 milioni.

PRESIDENTE. Credo di interpretare le parole del Governo nel senso che si potrebbe sopprimere il secondo comma dell'articolo in esame, mantenendo però le disposizioni di cui all'articolo 3.

CAPPELLINI. Dichiaro di non essere d'accordo con il pensiero espresso dai colleghi, e ne spiegherò la ragione. Noi potremmo anche sopprimere l'articolo 3, ma in questo caso dovremmo far riferimento, nel primo comma dell'articolo 1, alla legge che è richiamata nel secondo comma dell'articolo stesso e che non figura nel primo. Bisognerebbe poi aumentare lo stanziamento, indicato nel primo comma medesimo.

A mio avviso, però, il problema da risolvere non è tanto quello della mancanza di disposizioni a favore delle case rurali, quanto quello della inadeguatezza dei precedenti stanziamenti. Da questo deriva la preoccupazione del proponente di indicare la cifra di 200 milioni, per potere effettivamente eseguire l'opera di riparazione delle case rurali, opera cui le at-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 122^a SEDUTA (18 dicembre 1957)

tuali leggi, per mancanza di adeguati stanziamenti, non sono in grado di provvedere.

Credo che se i proponenti hanno sentito il bisogno di indicare in 200 milioni la cifra occorrente per provvedere all'opera di riparazione, vuol dire che effettivamente in alcune zone esistono case rurali che sono state colpite dal terremoto e che non hanno potuto essere riparate con i fondi messi a disposizione dalle precedenti leggi: v'è quindi la necessità di uno stanziamento *ad hoc*.

A mio giudizio, il secondo comma deve rimanere così come è stato formulato dai presentatori del disegno di legge.

Se però non lo si vuole mantenere così come è, allora bisognerà modificare il primo comma nel senso prima accennato e bisognerà citare in tal sede la legge che in detto comma non è citata, curando di aumentare la somma prevista nel primo comma fino al limite di 1.900 milioni; in questo caso si potrebbe sopprimere il secondo comma, mantenendo l'articolo 3, che corrisponde alle esigenze prospettate dal relatore.

Se nell'applicazione di questo provvedimento dovesse risultare che mancano richieste di indennizzo per danni causati dai terremoti alle case rurali, il Ministero dei lavori pubblici si troverebbe a disporre di fondi che troverà bene il modo di impiegare o di restituire al Tesoro. Comunque è certo che il Ministero non erogherà — e saranno gli uffici tecnici ad impedirlo — rimborsi di sorta ai non aventi diritto.

In sintesi, si tratta di adottare una misura prudenziale e di assicurarsi la disponibilità dei fondi occorrenti ad eseguire determinate opere; se dette opere non si dovranno eseguire per mancanza di richieste, allora sarà tanto di guadagnato.

PORCELLINI. Si è costretti, molte volte, ad accettare quello che è possibile avere. Questo provvedimento è molto atteso; oggi non possiamo insistere nel chiedere uno stanziamento di 200 milioni che, come ci ha detto l'onorevole Sottosegretario, riporterebbe l'approvazione del disegno di legge in alto mare.

Crederemmo opportuno, pur ritenendo fondate le osservazioni del senatore Cappellini, accettare la proposta del rappresentante del

Governmento che ci permette una sollecita approvazione del disegno di legge. Noi abbiamo a disposizione la somma di lire 1.700 milioni; se poi in sede di applicazione della legge si dimostrerà necessario un altro stanziamento, credo che potremo richiederlo.

CANEVARI. Aderisco alle considerazioni fatte dal senatore Porcellini. Si può benissimo approvare l'articolo 1 sopprimendo dal secondo comma qualsiasi riferimento ai 200 milioni.

Faccio anche rilevare che l'articolo 3 è ormai un pleonasma. Esso dice infatti: « Sono compresi nel beneficio di cui alle leggi richiamate anche i fabbricati rurali, sia adibiti all'abitazione, sia adibiti al ricovero bestiame, attrezzi o macchinari, sia alla lavorazione dei prodotti della terra»: le stalle e le abitazioni dei lavoratori della terra, sono tutti fabbricati rurali.

Perciò non dovrebbe esistere alcuna esitazione ad aderire alla proposta di soppressione dell'articolo 3.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo che se vogliamo giungere all'approvazione di questo disegno di legge — dato che esiste un parere contrario della Commissione finanze e tesoro ed un'adesione del Ministero del tesoro limitata alla spesa di lire 1.700 milioni, di cui è già prevista la ripartizione nei prossimi esercizi finanziari — non convenga insistere nella richiesta di ulteriori stanziamenti. Tuttavia, se la Commissione ritiene indispensabile che le norme dell'articolo in discussione possano essere applicate anche in zone diverse da quelle prese in considerazione nelle leggi del 1946 e del 1955, faccia pure; non sarà peraltro possibile fissare l'ulteriore stanziamento di 200 milioni, perchè in tal caso il disegno di legge non potrebbe essere approvato.

CAPPELLINI. Ribadisco il mio punto di vista favorevole all'approvazione del secondo comma nella formulazione dei proponenti.

PRESIDENTE. La proposta formale del rappresentante del Governo, relativamente al secondo comma, si limita alla soppressione delle parole: « la spesa di lire 200 milioni per ».

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 122^a SEDUTA (18 dicembre 1957)

CAPPELLINI. Lasciando tutto il resto invariato: va bene.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per maggior chiarezza potremmo dire così: « È, altresì autorizzata l'estensione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera d) del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, alla riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata situati nel territorio di cui al primo comma » dove sono già richiamate tutte le leggi sulla ricostruzione.

CAPPELLINI. Non vi è richiamato il decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo decreto riguarda la bonifica integrale: esso ha carattere generale, e non prevede i terremoti.

CAPPELLINI. Il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione dice testualmente: « ... ove al loro ripristino non sia stato già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 »: questo riferimento è necessario lasciarlo.

Mi pare si possa approvare il secondo comma dell'articolo 1 con la soppressione di queste sole parole: « la spesa di 200 milioni per ».

AMIGONI. C'è da apportare anche un'altra piccola modifica formale. Il rappresentante del Governo ha accennato al fatto che la legge 1° ottobre 1951, n. 1133, è stata praticamente assorbita dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, il riferimento alla quale è stato inserito nel testo. Quindi bisognerebbe citare anche tale legge.

PRESIDENTE. Allora il secondo comma dell'articolo 1 verrebbe ad essere così modificato: « È altresì autorizzata l'estensione dei sussidi statali, previsti dall'articolo 1 lettera d) del regio decreto legislativo 17 marzo 1946, n. 516, alla riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati dai terremoti di cui alle leggi 1° ottobre 1951 n. 1133 e 10 marzo 1955, n. 101, ove al loro ripristino non sia stato già provveduto in ap-

plicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io vorrei che si procedesse con una certa calma perchè nel primo comma sono richiamate numerose leggi. Nel secondo comma poi ci richiamiamo alle leggi che già prevedono l'intervento dello Stato per le riparazioni delle case rurali danneggiate dai terremoti, leggi che sono, secondo le mie informazioni, due; e quindi facciamo esplicito riferimento alla legge 1° ottobre 1951, n. 1133. Non vorrei che, richiamandovi a questa legge, approvaste qualcosa di contrario al fine che intendete perseguire, e cioè all'estensione di alcuni benefici per la ricostruzione delle case rurali a tutte le zone considerate nella legge n. 1133 del 1951.

CAPPELLINI. Dato che nel titolo del provvedimento in esame sono indicate tutte le zone che vengono a beneficiare delle provvidenze di cui al disegno di legge in discussione, si potrebbe dire: « delle proprietà private danneggiate dai terremoti, di cui al titolo della presente legge », oppure: « di cui alla presente legge ».

PRESIDENTE. Va peraltro chiarito il concetto fondamentale, che la spesa dei 200 milioni è compresa nello stanziamento globale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Rilevo che nel testo viene usata la dizione: « È, altresì, autorizzata l'estensione »; ora « estensione » è un vocabolo che si potrebbe usare appropriatamente soltanto se in tutte le leggi richiamate dall'articolo 1 fosse previsto l'intervento dello Stato per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati dai terremoti. Sarebbe forse più opportuno usare il termine: « concessione ».

BUIZZA. Io proporrei la seguente dizione: « Con la spesa autorizzata si farà altresì luogo, fino alla concorrenza di lire 200 milioni al pagamento dei sussidi statali previsti », eccetera.

CROLLALANZA. Perchè questo limite?

BUIZZA. Si può anche togliere: « Con la spesa autorizzata si farà altresì luogo al pagamento dei sussidi statali previsti » ecc., ecc. ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1, che, tenuto conto degli emendamenti proposti, potrebbe essere così formulato:

« È, altresì, autorizzata la concessione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera d) del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, alla riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati dai terremoti di cui alle disposizioni citate nel precedente comma, ove applicabili, e semprechè al ripristino dei fabbricati stessi non si sia già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

(È approvato).

RESTAGNO, *relatore*. Quanto al terzo comma, credo sia corrispondente a criteri di equità il seguire l'ordine cronologico dei disastri.

ROLLALANZA. In fatto di ricostruzione, può verificarsi il caso di fabbricati danneggiati dal terremoto del 1943, i cui proprietari non sono pronti a eseguire le opere necessarie, mentre vi può essere un fabbricato danneggiato nel 1951 che può essere immediatamente ricostruito.

CAPPELLINI. Sono favorevole alla soppressione di questo comma, per le considerazioni esposte dal senatore Crollalanza.

AMIGONI. Vuol dire che si lascia la facoltà di decidere all'esecutivo.

RESTAGNO, *relatore*. Però è un concetto giusto; forse si potrebbe inserire l'inciso: « in linea di massima ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Condivido perfettamente l'opinione espressa dal senatore Crollalanza, anche perchè il fissare delle precedenze per legge può dar adito a numerosi inconvenienti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione del terzo comma dell'articolo 1.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 1 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« È autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni per provvedere alla concessione dei sussidi statali di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133, 10 marzo 1955, n. 101 e 19 marzo 1955, n. 188, nei Comuni che sono stati determinati con i decreti interministeriali emanati in applicazione delle leggi stesse e per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti, verificatisi il 26 e 27 maggio 1956, nei Comuni della provincia di Forlì che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del Tesoro e dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona di Spoleto.

È, altresì, autorizzata la concessione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera d) del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, alla riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati dai terremoti di cui alle disposizioni citate nel precedente comma, ove applicabili, e semprechè al ripristino dei fabbricati stessi non si sia già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

(È approvato).

Art. 2.

La domanda per ottenere la concessione dei sussidi potrà essere presentata anche da uno solo dei proprietari di un fabbricato danneggiato o distrutto anche in nome e per conto degli altri proprietari. Il sussidio sarà pagato all'istante che avrà ottemperato agli obblighi assunti, salvo azione di rimborso o di conguaglio con gli altri proprietari dell'immobile senza che alcuna azione gli stessi possano avere nei confronti dello Stato. La concessione del sussidio è accordata anche all'acquirente dell'immobile danneggiato dall'evento tellurico.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In questo articolo si riconosce

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 122^a SEDUTA (18 dicembre 1957)

al comproprietario di un immobile il diritto di chiedere la riparazione o la ricostruzione, in sostituzione degli altri proprietari che possono non volerla per alcuni motivi, nonchè il di lui diritto di rivalsa, per le relative spese, nei confronti di coloro che non hanno partecipato all'iniziativa.

CROLLALANZA. La legge urbanistica prevede questa procedura e mi pare che anche il Codice civile la contempli.

RESTAGNO, *relatore*. Credo sia una cosa normale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È ammissibile che il cittadino, che era comproprietario di un immobile composto di più appartamenti, esiga la ricostruzione del suo appartamento; ma se un altro condomino non ha interesse a ricostruire, perchè il primo deve avere il diritto di ricostruire tutto l'immobile e poi chiedere ad altri il rimborso di parte delle spese?

VACCARO. La norma è opportuna. Le case danneggiate dalla guerra, se non fosse stato applicato lo stesso principio, non sarebbero state ricostruite.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'ipotesi è prevista anche dalla legge sui danni di guerra, che consente al proprietario di un'unità immobiliare di ricostruirsi la propria unità; non è peraltro prevista la facoltà di ricostruire l'intero fabbricato.

CROLLALANZA. Se un cittadino ha la sua proprietà al secondo piano e il proprietario del primo piano non ricostruisce, come fa quello del secondo piano?

RESTAGNO, *relatore*. Mi occupo di una zona dove ci sono stati terremoti e bombardamenti. Un cittadino ha venduto, per esempio, il terreno e le macerie dello stabile che deve essere ricostruito, e colui che ha comperato, ha comperato naturalmente con l'intenzione di ricostruire. Ora non è che venga a mancare, da parte dello Stato, l'obbligo di intervenire. Mi sembra quindi che la formula adottata dai

proponenti aderisca alla realtà ed alle aspettative degli interessati.

AMIGONI. Siccome certamente questo caso è stato preso in approfondita considerazione in occasione della discussione della legge per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra, bisognerebbe vedere come è stato risolto in tal sede.

RESTAGNO, *relatore*. Si compera il diritto alla ricostruzione; questo è pacifico, per migliaia di casi.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo ai giuristi che siedono in questa Commissione se è possibile trovare una formula che, pur esprimendo lo stesso concetto, sia più precisa.

VACCARO. Si potrebbero applicare, per analogia, le norme sul condominio. Allora sarebbe il condominio ad avvalersi della legge per la ricostruzione dell'immobile; e la maggioranza deciderebbe.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questa rappresenterebbe già una attenuazione del pericolo insito in questo articolo: è infatti opportuno che almeno vi sia una espressione di volontà da parte della maggioranza dei condomini.

CAPPELLINI. Si potrebbe dire: « I proprietari, i quali decidono a maggioranza ».

PRESIDENTE. Oppure: « La domanda per ottenere la concessione dei sussidi potrà essere presentata anche da uno solo dei proprietari di un fabbricato danneggiato o distrutto, in nome e per conto degli altri proprietari o della loro maggioranza ».

CROLLALANZA. Sarebbe preferibile affermare che: « La domanda per ottenere la concessione dei sussidi potrà essere presentata anche da uno solo dei proprietari di un fabbricato danneggiato o distrutto, in quanto espressione della volontà degli altri proprietari », o « in quanto espressione della legge sul condominio »; cioè in quanto abbia ottenuto

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 122^a SEDUTA (18 dicembre 1957)

il parere favorevole della maggioranza dei condomini.

AMIGONI. Oppure: « presentata anche dalla maggioranza ».

CANEVARI. Quando si dice « proprietario », non sempre s'intende proprietario di un intero stabile. Può trattarsi del proprietario di un appartamento; in tal caso non c'è condominio.

AMIGONI. Nell'articolo è detto « di un fabbricato », non un'unità immobiliare.

CANEVARI. C'è un equivoco: come può un proprietario di un appartamento, avere il diritto di ricostruire tutto il fabbricato? Questa disposizione non regge.

PRESIDENTE. Appunto, « in quanto espressione della maggioranza dei proprietari ».

CROLLALANZA. Il Codice civile regola la materia del condominio. Queste norme fanno riferimento alla legge per il condominio: un proprietario può fare la domanda, in quanto delegato dagli altri.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Potremmo dire: « in nome e per conto degli altri proprietari, purchè in possesso delle relative deleghe ».

PRESIDENTE. Bisognerebbe dare incarico al relatore di esaminare a fondo la possibilità di modificare il testo. Mi sembra che non sia il caso di improvvisare.

Sul primo comma dell'articolo 2 la questione non sorge, inquantochè, limitandosi l'articolo a dire che un proprietario è autorizzato a presentare la domanda per il fabbricato danneggiato o distrutto anche in nome e per conto degli altri proprietari, il legislatore potrebbe richiamarsi agli articoli del Codice civile riguardanti il condominio. Però, siccome il secondo periodo dell'articolo stesso prevede che tale proprietario possa riscuotere il sussidio e far azione di rivalsa nei confronti degli altri proprietari, si può presumere che egli possa presentare la domanda anche in con-

trasto con la volontà degli altri. Ecco perchè sarebbe necessario chiarire che la sostituzione di uno dei proprietari agli altri serve soltanto ai fini della realizzazione dell'opera e della semplificazione dei rapporti tra danneggiati e pubblica amministrazione. Ciò non vuol dire che un comproprietario possa ricostruire un fabbricato in dispregio alla volontà degli altri.

CANEVARI. Ma le leggi precedenti conteranno disposizioni in merito.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La formula più semplice sarebbe questa: « La domanda per ottenere la concessione dei sussidi potrà essere presentata anche da uno solo dei proprietari di un fabbricato danneggiato o distrutto, purchè autorizzato ad agire in nome e per conto degli altri proprietari ».

ROMANO. Questo articolo è analogo ad una disposizione contenuta nella legge del 1949 sui danni di guerra: se tale norma non ha dato luogo ad inconvenienti, perchè vogliamo modificarla?

BUIZZA. Qui si parla di fabbricati danneggiati o distrutti. Chi domanda il sussidio per la ricostruzione, sussidio che dovrebbe essere elargito in corrispondenza del danno subito dall'interessato, non può evidentemente chiedere di ricostruire l'intero stabile.

RESTAGNO, *relatore*. Però vi sono dei precedenti anche in materia di danni causati dai terremoti.

CROLLALANZA. Anche in materia di piani regolatori.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La legge 27 dicembre 1953, numero 968, fa due ipotesi distinte: una della comproprietà per quote indivise, e una della comproprietà per quote divise. Per le quote indivise è ammessa la sostituzione di uno dei comproprietari; per le quote divise, invece, è previsto il caso della sostituzione di uno dei soci, quando il condominio abbia omissis di pre-

sentare la domanda di ricostruzione, con questa formula esplicita: « nell'interesse e nel nome del condominio stesso », il che significa che v'è stata autorizzazione da parte del condominio.

Pertanto la dizione dell'articolo 2 potrebbe forse essere sostituita dalla seguente:

« Nei casi di proprietà e di condominio, si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per quanto riguarda la presentazione delle domande e la riscossione dei contributi ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, di cui il rappresentante del Governo ha testè dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Sono compresi nel beneficio di cui alle leggi richiamate anche i fabbricati rurali sia adibiti all'abitazione sia adibiti al ricovero bestiame, attrezzi o macchinari, sia alla lavorazione dei prodotti della terra.

In conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1, questo articolo è divenuto pleonastico.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 3.

(È approvata).

Art. 4.

Nel caso di accertata necessità la nuova costruzione potrà essere autorizzata in località diversa da quella dove sorgeva l'edificio distrutto o danneggiato, purchè nell'ambito dello stesso Comune.

(È approvato).

Art. 5.

La documentazione potrà essere prodotta anche successivamente alla domanda ed in luogo del certificato catastale storico potrà essere prodotto il certificato catastale attuale.

SEDATI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Penso che questa precisazione sia superflua, nel senso che le precedenti leggi sui terremoti prevedono già la possibilità di sostituire il certificato storico catastale ventennale con altri certificati, tra cui il certificato catastale attuale e, addirittura, l'atto notarile.

ROMANO. Una cosa è il certificato storico catastale e una cosa è il certificato catastale attuale. Il certificato catastale attuale è quello che risulta immediatamente dai registri. Ora, al fine di evitare lungaggini e spese per i proprietari, si è ammesso come documento il certificato catastale attuale e non quello storico. Quindi crederei opportuno che la formulazione dell'articolo in discussione rimanesse invariata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

Le domande per la concessione dei sussidi previsti, anche se in precedenza rigettate, potranno essere presentate entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge ai competenti uffici del Genio civile. Le modalità per l'istruttoria delle stesse e per l'esecuzione delle opere saranno fissate con apposito regolamento. Per i danni riportati da fabbricati rurali l'istruttoria sarà eseguita in concorso con lo ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

VACCARO. In questo articolo si dice che le « modalità per l'istruttoria delle stesse e per l'esecuzione delle opere saranno fissate con apposito regolamento ». Sarebbe opportuno precisare di quale regolamento si parla.

SEDATI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Più che di regolamento si potrebbe parlare di norme esecutive ed esplicative.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

La complessiva spesa di lire 1.950 milioni verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 330 milioni nell'esercizio 1957-1958, di lire 400 milioni nell'esercizio 1958-1959, di lire 410 milioni in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61 e di lire 460 milioni nel 1961-62.

All'onere di lire 330 milioni relativo all'esercizio 1957-58, si farà fronte con una aliquota dello stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei pregare l'onorevole Commissione di accettare la proposta avanzata dal Ministero del tesoro, e secondo la quale la ripartizione della somma stanziata dovrebbe essere effettuata come segue: lire 330 milioni per l'esercizio 1957-58; lire 350 milioni per gli esercizi 1958-59, 1959-60 e 1960-61; 320 milioni per l'ultimo esercizio, per complessivi 1.700 milioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 7, che, dopo il necessario coordinamento col nuovo testo dell'articolo 1 e con le modifiche proposte dal Sottosegretario, risulta così formulato:

« La somma di lire 1.700.000.000 verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 330.000.000 nell'esercizio 1957-58, di lire 350.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1958-1959 al 1960-61 e di lire 320 milioni nel 1961-1962.

All'onere di lire 330.000.000, relativo all'esercizio 1957-58 si farà fronte con un'aliquota dello stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, precisando che il titolo verrà modificato, nel senso che la cifra: « 1.950.000.000 » verrà sostituita con l'altra: « 1.700.000.000 », mentre, dopo le parole: « 1° ottobre 1951, numero 1133 », andranno inserite, a seguito degli emendamenti apportati all'articolo 1, le altre: « 10 marzo 1955, n. 101 »; ed avvertendo, inoltre, che in seguito alla soppressione dell'articolo 3, gli articoli 4, 5, 6 e 7 assumono rispettivamente i numeri 3, 4, 5 e 6.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Disposizioni per il potenziamento economico
delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga »
(2196).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il potenziamento economico delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga », del quale sono io stesso relatore.

Dichiaro aperta la discussione generale, e brevemente riferisco in proposito.

Questo disegno di legge prevede l'aumento delle sovvenzioni per l'attuazione del piano di ammodernamento delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga.

Il provvedimento di ammodernamento di dette ferrovie è stato esaminato e proposto dalla Commissione interministeriale, istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Per quanto concerne la ferrovia Arezzo-Stia, la cui costruzione risale ad epoca molto remota, la Commissione interministeriale ha rilevato l'inopportunità di sostituire il servizio ferroviario con un servizio autostradale, data la notevole importanza di questa linea, sia agli effetti del trasporto viaggiatori, sia in considerazione del trasporto merci, notevolmente aumentato in conseguenza dello sviluppo industriale ed agricolo della zona. È stato pertanto

ritenuto necessario un ammodernamento della ferrovia medesima.

In ordine alla ferrovia Arezzo-Sinalunga, al contrario, data la scarsa rilevanza del traffico che su di essa si svolge ed il notevole *deficit* del suo esercizio, la Commissione interministeriale aveva preso in considerazione la possibilità di sostituire la ferrovia con servizi autostradali.

Desidero, qui, rilevare che questa ferrovia è stata costruita nel 1911, quando cioè, secondo una legge dell'epoca, non poteva esservi strada nazionale tra due linee o tra due punti del territorio nazionale congiunti da ferrovia. Era l'epoca in cui le ferrovie costruite dal Ministero dei lavori pubblici sostituivano le strade ordinarie, l'epoca in cui si costruivano, sulle strade del meridione, ferrovie a scartamento ridotto, anzichè strade nazionali.

La Commissione interministeriale, considerato che il *deficit* dell'Azienda non sarebbe stato diminuito dalla sostituzione della ferrovia suddetta con mezzi autostradali e considerate altre ragioni di ordine tecnico, si è pronunciata favorevolmente in ordine all'ammodernamento sia della ferrovia Arezzo-Stia che di quella Arezzo-Sinalunga.

Poichè le sovvenzioni da concedere per il compimento dell'ammodernamento di queste due ferrovie superano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, già citata, si è reso necessario presentare il disegno di legge in discussione.

Su questo credo non vi sia nulla da dire, se non auspicare che la Commissione, approvi sollecitamente il provvedimento in esame.

Sarebbe inoltre opportuno, in sede di discussione del presente disegno di legge, che prevede appunto alcune modifiche alle norme di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, modificare anche quanto la legge stessa stabilisce in ordine al riassorbimento dei posti in soprannumero negli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I funzionari del Ministero dei trasporti hanno espresso il loro compiacimento per la presentazione del provvedimento in esame, lamentando nel contempo l'impossibilità, da parte dell'Ispettorato generale della motorizzazione, di far fronte in modo proficuo ed efficiente al

lavoro che su di esso grava, qualora si verificasse una contrazione nel numero dei funzionari a disposizione.

Ciò premesso, do la parola al Sottosegretario di Stato per i trasporti Mannironi il quale ci spiegherà entro quali limiti e in che forma il Governo intenda inserire nel presente disegno di legge una disposizione, tale da corrispondere alle aspettative dei funzionari dello Ispettorato generale della motorizzazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Per quanto riguarda la prima parte del disegno di legge in discussione, non ho nulla da aggiungere a quello che ha detto il Presidente relatore sul provvedimento.

Questo disegno di legge, che prevede un'aumento delle sovvenzioni chilometriche per lo esercizio delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga, è risultato necessario, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221. In tale legge, come ho già avuto occasione di precisare, era previsto che, allorquando la sovvenzione chilometrica dovesse essere aumentata oltre i limiti previsti, fosse necessario provvedere con legge apposita. Questo il Governo richiede oggi al Parlamento, per le ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga.

L'opportunità dell'ammodernamento di tali ferrovie è stata presa in considerazione dalla apposita Commissione interministeriale che, pur considerando la situazione particolare delle ferrovie stesse, è arrivata alla conclusione che non è opportuno nè pratico sopprimere i tronchi ferroviari in questione sostituendoli con servizi automobilistici: è invece necessario, per la loro funzione particolare, conservarli, naturalmente ammodernandoli.

L'onere finanziario dell'ammodernamento porta però come conseguenza l'aumento della sovvenzione chilometrica, prevista ad ammodernamento compiuto. La sovvenzione stessa dovrà essere di lire 1.834.600, e sarà quindi di gran lunga superiore a quella di 800.000 lire, prevista nella legge 2 agosto 1952, n. 1221. La cifra di lire 1.834.600 è stata fissata sulla base di un rigoroso piano finanziario, che è stato predisposto dall'Ispettorato generale della motorizzazione e che è stato pure approvato

dalla Commissione interministeriale più volte citata.

Il Parlamento è chiamato a ratificare questa decisione attraverso l'approvazione del disegno di legge in discussione.

Il Governo ritiene altresì opportuno introdurre un articolo aggiuntivo al testo del provvedimento in esame. L'articolo aggiuntivo riguarda una materia che sembrerebbe a prima vista del tutto estranea alle ferrovie di cui ci occupiamo, ma che tuttavia ha riferimenti e collegamenti con l'argomento in discussione.

Al disegno di legge relativo all'ammortamento delle ferrovie Parma-Suzzara e Suzzara-Ferrara, sono stati recentemente aggiunti alcuni articoli i quali, sostanzialmente, modificavano la legge 2 agosto 1952, n. 1221. In quell'occasione si è rilevato che, pur trattandosi di argomenti di carattere generale, era opportuno inserire gli articoli stessi in un provvedimento di carattere particolare, sia per economizzare tempo, sia per raggiungere una maggiore praticità ed utilità del provvedimento medesimo.

Si è infatti riconosciuto, in sostanza, che quelle disposizioni finivano per aggiornare e adeguare meglio alla realtà, sulla base delle esperienze fatte, le norme di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, che è una legge fondamentale nel campo delle ferrovie in concessione.

Il Ministero dei trasporti ritiene opportuno introdurre nel provvedimento in esame una disposizione di legge che regolarizzi la situazione dell'organico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Dirò che in materia esiste già un precedente, perchè nella legge 2 agosto 1952, n. 1221, era stato inserito un articolo, l'11, del seguente tenore:

« I termini per il riassorbimento dei posti in soprannumero negli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1951, n. 519, è prorogato di un triennio ».

Come gli onorevoli senatori rileveranno, anche in quella legge che era di carattere puramente tecnico e che si riferiva semplicemente e solamente all'ammodernamento di una ferro-

via, fu introdotta una disposizione che riguardava il personale in soprannumero dell'Ispettorato generale della motorizzazione.

L'articolo 11 che ho testè letto traeva origine dalla legge 5 giugno 1951, n. 519, la quale ratificava il decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 557, che recava disposizioni sull'organico del personale della motorizzazione. In tal sede, era previsto un certo numero di posti in soprannumero rispetto all'organico fissato per l'Ispettorato. Però si diceva che i posti in soprannumero dovevano essere gradualmente riassorbiti e, con la legge 5 giugno 1951, numero 519, si stabiliva che il riassorbimento avrebbe dovuto effettuarsi in coincidenza con le prime vacanze che si sarebbero verificate dal 1° gennaio 1953. Senonchè, in realtà, il riassorbimento stesso, nel limite di tempo previsto, era assolutamente impossibile, tanto è vero che, nel 1952, proprio mentre si dava inizio ai lavori di ammodernamento delle ferrovie in concessione, si ritenne opportuno prorogare il termine, già fissato nella legge al 1° gennaio 1953, di altri tre anni. Questa ulteriore proroga di tre anni si è rilevata, però, ancora insufficiente.

Come ha già detto efficacemente il Presidente, relatore del disegno di legge, l'Ispettorato generale della motorizzazione si trova attualmente in una situazione di estrema delicatezza, perchè, mentre sono aumentati notevolmente i compiti assegnati all'Ispettorato medesimo, il personale non è stato aumentato in proporzione.

Il Ministero dei trasporti ha già predisposto un disegno di legge che tiene particolare conto delle esigenze dell'Ispettorato. Si devono però ancora superare notevoli resistenze da parte del Ministero del tesoro.

In questo frattempo, prima che si possa avere una legge che provveda ad ampliare gli organici dell'Ispettorato della motorizzazione, si ritiene opportuno conservare i sessantun posti in soprannumero già ammessi e concessi col decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 557. Se il riassorbimento di questi sessantun posti dovesse avvenire entro quest'anno, ne deriverebbe un grave intralcio all'Ispettorato, il quale vedrebbe bloccate tutte le promozioni dei suoi dipendenti.

Ora, per eliminare questa situazione di disagio si vuole introdurre, ripeto, un articolo aggiuntivo al disegno di legge in discussione al fine di fissare una proroga del termine già fissato nella legge 2 agosto 1952, n. 1221. Tale proroga dovrebbe essere di quattro anni. Entro questo lasso di tempo, la situazione degli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione potrà essere regolarizzata con apposita legge.

Ciò premesso, se il Presidente consente, do lettura dell'articolo aggiuntivo che si vorrebbe proporre all'approvazione della Commissione:

« Il riassorbimento dei posti in soprannumero negli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, stabilito dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1951, n. 519, prorogato dall'articolo 11 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1334, è prorogato di quattro anni ».

Naturalmente si devono adottare delle norme provvisorie per regolare meglio la situazione del personale in soprannumero. A questo scopo si è ritenuto necessario aggiungere due commi, così formulati:

« I posti che, in applicazione del precedente comma, risulteranno disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di Ispettore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, saranno conferiti con le modalità stabilite dagli articoli 166, 1° comma, e 369, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per il conferimento dei posti di cui al precedente comma, fermo restando il possesso al 31 dicembre 1957 del requisito dell'anzianità di qualifica richiesta, il termine per il bando di concorso e per lo scrutinio è stabilito al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e da tale data avranno effetto le promozioni conferite in applicazione del presente articolo. Nulla è innovato a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per ciò che concerne l'ordine di ruolo dei promossi e

l'emanazione dei provvedimenti di promozione ».

Questi due commi, ripeto, si sono resi necessari per evitare che l'ulteriore proroga dei termini concessi per il riassorbimento dei posti in soprannumero potesse costituire un intralcio nelle promozioni di quei funzionari, che avessero già raggiunto il limite di anzianità richiesto alla data del 31 dicembre 1957.

Si è anche formulato un quarto, ed ultimo comma, al fine di consentire che possano essere collocati fuori ruolo i funzionari dell'Ispettorato della motorizzazione che abbiano il compito di prestare servizio presso gestioni governative di pubblici servizi di trasporto, assunti dal Ministero dei trasporti in ottemperanza alle disposizioni vigenti. Questo comma aggiuntivo si è reso necessario per consentire che alcuni funzionari comandati dal Ministero come commissari nella gestione di tronchi ferroviari in concessione, siano collocati in maniera tale, nei ruoli, da lasciar libera la progressione in carriera ad altri, pure restando essi nell'ambito dell'Amministrazione dei trasporti.

Il numero di tali funzionari, per legge, non può essere superiore a sei.

L'ultimo comma dell'articolo aggiunto risulta, pertanto, così formulato:

« Possono essere collocati fuori ruolo, per prestare servizio presso le gestioni governative di pubblici servizi di trasporto che il Ministero dei trasporti assume ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, impiegati dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro i limiti del contingente fissato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, n. 327 e con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 58, commi 2°, 3° e 4°, e nell'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Il Governo, pertanto, fa presente l'opportunità di approvare, con l'articolo aggiuntivo che ho ora illustrato, il disegno di legge in discussione.

MASSINI. Vorrei un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario Mannironi. Poiché si è

parlato di 61 posti in soprannumero, vorrei sapere quanti dei funzionari, ai quali detti posti spettano, sono di gruppo A e quanti di altri gruppi. Questo servirebbe a darci un'idea più chiara del provvedimento, sotto il profilo della socialità.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono dei funzionari dei vari gruppi. Se il senatore Massini lo desidera, posso fornirgli ulteriori elementi di giudizio.

MASSINI. Questo è sufficiente.

Per quanto riguarda i due articoli del disegno di legge siamo favorevoli ad approvarli.

Anche sull'articolo aggiunto siamo d'accordo nella sostanza. In fondo, non si danneggia nessuno: questi funzionari in soprannumero rimangono in servizio ancora per un certo periodo di tempo. Dato il carattere di provvisorietà del provvedimento e in attesa di un'ampliamento definitivo degli organici, noi, modesti rappresentanti del personale — anche del gruppo A — non abbiamo obiezioni da sollevare.

FOCACCIA. Non posso che dichiararmi completamente d'accordo sulle disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo, in quanto è a nostra conoscenza che la situazione dell'Ispettorato civile della motorizzazione è particolarmente difficile. In tutti gli altri organismi statali il personale è stato aumentato, adeguandolo alle nuove esigenze: quello della motorizzazione civile è rimasto immutato. Il traffico in questi ultimi venti anni, è aumentato nel rapporto da 1 a 10: il personale della motorizzazione civile è rimasto come numero quello di una volta. Ne consegue, quindi, il dovere, e credo che questo sia il termine più rispondente alla realtà, di mantenere in servizio i 61 impiegati, ripartiti fra il gruppo A ed il gruppo B. Ripeto, sono d'accordo sull'articolo aggiuntivo che comporta modificazioni al disposto della legge 2 agosto 1952, n. 1221. La materia non è quella prevista nel disegno di legge all'ordine del giorno, ma un vecchio adagio insegna che il fine giustifica il mezzo. Sarà, quindi, necessario modificare il titolo del provvedimento in sede di coordinamento.

VACCARO. È chiaro che non mi oppongo alla approvazione del disegno di legge, ma vorrei formulare l'augurio che il Ministero dei trasporti non continui a portare all'esame della nostra Commissione provvedimenti di carattere particolare. Preferirei un piano organico che potesse sopperire a molte necessità, perchè, mentre con tanto lodevole zelo si è presentato il disegno di legge in discussione, non altrettanto si è fatto, per esempio, per la sistemazione della ferrovia Cosenza-Paola, problema di grande importanza la cui soluzione non è stata sollecitata dal Ministero dei trasporti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Nel caso da lei citato, onorevole Vaccaro, la specifica competenza è del Ministero dei lavori pubblici.

VACCARO. Se ciò non corrispondesse a verità, il Ministero dei trasporti avrebbe dato dimostrazione di non conoscere la situazione esistente nella zona servita dal raccordo ferroviario Cosenza-Paola. Mi sia permesso, perciò, formulare voti che il Comitato ministeriale per l'ammodernamento voglia provvedere ad adeguare il servizio di cui sopra alle nuove esigenze nel più breve tempo possibile. Approfitto dell'occasione presentatasi per sollecitare la costruzione della nuova linea ferroviaria Cosenza-Paola. Una volta se ne interessò anche il senatore Focaccia e sembrò che l'opera dovesse essere tradotta in realtà da un momento all'altro. Si fissò il contributo per la progettazione, il Consiglio superiore dei lavori pubblici espresse parere favorevole. Poi, non si sa per quale motivo, non se ne fece più nulla. Per la sua pendenza, la Cosenza-Paola, che, in continui saliscendi, dal livello del mare sale a 1300 metri in breve tratto, sarebbe più adatta per le Ande che per l'Appennino calabrese. A tal fine mi onoro presentare il seguente ordine del giorno:

« La 7^a Commissione del Senato,

considerato che la attuale ferrovia Cosenza-Paola è insufficiente a soddisfare i crescenti bisogni di traffico, di viaggiatori e di merci su quella linea antiquata e pericolosa per la sua forte pendenza;

impegna il Ministero dei trasporti, attraverso la Commissione ministeriale di rammodernamento, a presentare sollecitamente un progetto di legge perchè questa importante ferrovia — la Cosenza-Paola — inadeguata ai bisogni della provincia di Cosenza, venga al più presto sistemata, in base al progetto, già redatto dal Ministero dei lavori pubblici e approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. L'intervento del senatore Vaccaro esula dall'ordine dei lavori. Ad ogni modo, trattandosi di installazioni tecnicamente superate, il Governo non ha difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno presentato dal senatore Vaccaro, a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :

Art. 1.

I limiti massimi di lire 800.000 e 600.000 a Km. stabiliti dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati per le sovvenzioni da accordarsi alla Società « La Ferrovia Italiana » per l'attuazione del piano di ammodernamento delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga, contenuto nel voto 26 giugno 1956, n. 64/A della Commissione istituita in virtù dell'articolo 10 della legge medesima, a lire 2.343.500 a Km. per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge, e lire 1.834.600 a Km. per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse.

Dette sovvenzioni saranno assoggettate alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(È approvato).

Art. 2.

Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio, di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo e di cui do lettura :

« Il riassorbimento dei posti in soprannumero negli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, stabilito dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1951, n. 519, prorogato dall'articolo 11 della legge 2 agosto 1952, numero 1221, e successivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1334, è prorogato di quattro anni.

« I posti che, in applicazione del precedente comma, risulteranno disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di Ispettore capo dei ruoli del personale direttivo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, saranno conferiti con le modalità stabilite dagli articoli 166, 1° comma, e 369, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

« Per il conferimento dei posti di cui al precedente comma, fermo restando il possesso al 31 dicembre 1957 del requisito dell'anzianità di qualifica richiesta, il termine per il bando di concorso e per lo scrutinio è stabilito al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e da tale data avranno effetto le promozioni conferite in applicazione del presente articolo. Nulla è innovato a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per ciò che concerne l'ordine di ruolo dei promossi e l'emaneazione dei provvedimenti di promozione.

« Possono essere collocati fuori ruolo, per prestare servizio presso le gestioni governative di pubblici servizi di trasporto che il Ministero dei trasporti assume ai sensi delle vi-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 122^a SEDUTA (18 dicembre 1957)

genti disposizioni di legge, impiegati dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro i limiti del contingente fissato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, n. 327 e con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 58, commi secondo, terzo e quarto, e nell'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

(È approvato).

In conseguenza dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo, che diverrà articolo 3, pro-

pongo di modificare il titolo del disegno di legge nel modo seguente: « Ammodernamento delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga e norme integrative dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 ».

(Così rimane stabilito).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.